REGOLAMENTO (CEE) N. 1950/92 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1992

relativo all'apertura e alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, per le giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna, la Comunità economica europea si è impegnata nell'ambito del GATT (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) ad aprire un contingente tariffario comunitario annuo di 20 000 capi al dazio del 6 % ; che in uno scambio di lettere con l'Austria, in data 21 luglio 1972, la Comunità a titolo autonomo si è impegnata ad aumentare il volume del contingente tariffario in questione da 20 000 a 30 000 capi ed a ridurre il dazio contingentale dal 6 al 4 % ; che nel frattempo questo volume a titolo autonomo è stato portato a 38 000 capi ; che, in conformità all'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria nel settore dell'agricoltura, del 14 luglio 1986, approvato dalla decisione 86/555/CEE (1), il volume di questo contingente è stato portato a 42 600 capi a partire dal 1° luglio 1986 ; che è pertanto necessario aprire il contingente tariffario precitato per il periodo dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993, al dazio del 4 % e per un volume pari a 42 600 capi ; che conviene controllare che gli animali importati non vengano macellati per un certo tempo ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori al contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio contingentale a tutte le importazioni degli animali in questione fino all'esaurimento del contingente ; che occorre prendere le misure necessarie per garantire un'efficace gestione del contingente tariffario, la quale tenga conto dell'esigenza di rispettare il carattere comunitario di detto contingente, prendendo in considerazione gli elementi specifici del commercio di questi animali ; che, a tal fine, occorre prevedere l'attribuzione, da parte della Commissione agli Stati membri richiedenti, dei volumi necessari a coprire le importazioni reali, secondo una procedura da definire, adeguata dal punto di vista economico ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti nell'unione economica Benelux e da questa rappresentati, e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per gli animali enumerati in appresso, il dazio applicabile all'importazione nella Comunità dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 è sospeso al livello e nel limite del contingente tariffario comunitario indicato a fronte :

Numero d'ordine	Codice NC (a)	Designazione delle merci	Volume del contingente	Dazio contingentale (in %)
09 0001	ex 0102 90 10 ex 0102 90 31 ex 0102 90 33	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna : razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza chiazzata del Simmental e razza del Pinzgau	42 600 capi	4

(a) Codice TARIC 0102 90 10 * 20 e 40,
0102 90 31 * 11, 19, 31 e 39,
0102 90 33 * 10 e 30.

2. Nei limiti di detto contingente, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni in materia figuranti nell'atto di adesione.

3. Ai fini del presente regolamento vengono considerati come non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimento essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati mediante un attestato di un'autorità locale recante le ragioni che hanno motivato la macellazione.

Articolo 2

1. Il volume contingentale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è suddiviso in due parti.

La prima parte, corrispondente all'80 % del totale, vale a dire a 34 080 capi, è riservata agli importatori tradizionali

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 57.

che possano comprovare di aver importato animali oggetto del presente contingente negli ultimi tre anni.

La seconda parte, pari al 20 % del totale, vale a dire a 8 520 capi, è riservata agli importatori che, al momento della richiesta, s'impegnino a mantenere il bestiame importato nelle installazioni da essi utilizzate oppure che esercitino il commercio di bovini vivi da almeno un anno, e che siano iscritti in un registro pubblico dello Stato membro o possano fornire una prova di detto esercizio riconosciuta dall'autorità competente.

2. La ripartizione dei 34 080 capi tra i vari importatori è effettuata in proporzione delle importazioni precedenti nei tre anni considerati o alle quantità richieste, se queste sono inferiori alle precedenti importazioni, mentre la ripartizione degli 8 520 capi è effettuata in proporzione alle domande di partecipazione presentate dagli importatori. In quest'ultimo caso :

a) le domande di partecipazione riguardanti quantità superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra ;

b) le domande che comportano un certificato di partecipazione per una quantità inferiore a cinque capi non sono prese in considerazione ;

c) le quantità non attribuite data la limitazione ad un minimo di cinque capi, vengono attribuite mediante sorteggio (con un numero di cinque capi).

3. I capi eventualmente non richiesti nel quadro di una delle parti del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte.

Articolo 3

1. Le domande di partecipazione a ciascuna parte del contingente tariffario devono essere presentate alle autorità competenti degli Stati membri, secondo le modalità ed entro i termini da questi stabiliti, eventualmente corredate della documentazione comprovante le importazioni precedenti, con il documento di immissione in libera pratica che verrà annullato dalle suddette autorità dopo essere stato presentato come documento giustificativo.

Tali autorità trasmettono alla Commissione, al più tardi il 17 luglio 1992, i dati così raccolti e in particolare :

— il numero di richiedenti ed il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatore ;

— la media delle importazioni precedenti effettuate da ciscun richiedente nell'ambito dei 34 080 capi riservati agli importatori tradizionali.

2. La Commissione comunica agli Stati membri, entro il 22 luglio 1992, il numero di capi attribuiti a ciascun richiedente, eventualmente sotto forma di percentuale della domanda iniziale o delle sue precedenti importazioni.

3. Sulla base dei dati di cui al paragrafo 2 gli Stati membri rilasciano ai richiedenti dei certificati di partecipazione nei quali è indicato il numero di capi per cui essi sono validi. La durata di validità dei certificati non può estendersi oltre il 30 giugno 1993.

I certificati di partecipazione, il cui modello è allegato al presente regolamento, sono rilasciati previo deposito di una cauzione di 20 ecu per ogni capo, la quale è svincolata non appena i certificati vengono restituiti all'organismo d'emissione, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione dei capi in questione.

I certificati di partecipazione non possono essere ceduti e danno accesso al contingente tariffario unicamente se sono stati intestati allo stesso nome che figura sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Alla cauzione di cui al secondo comma si applicano le norme previste dal 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [1], modificato da ultimo dal 1599/90 [2], per lo svincolo o l'incameramento della cauzione relativa ai certificati di importazione.

4. Le quantità che non hanno formato oggetto di rilascio di certificati di partecipazione al 31 marzo 1993 formano oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto i certificati di partecipazione per tutte le quantità cui avevano diritto, secondo modalità uguali a quelle descritte nei paragrafi precedenti.

A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1993, le quantità che non hanno formato oggetto di rilascio di certificati al 31 marzo 1993 nonché i dati di cui al paragrafo 1, secondo comma. La Commissione fissa le nuove percentuali di partecipazione per ciascuna cateogria e le comunica al più tardi entro il 15 aprile 1993 agli Stati membri che rilasciano i titoli di partecipazione ai richiedenti, alle medesime condizioni di quelle stabilite al paragrafo 3, con una durata di validità che non può superare la data del 30 giugno 1993.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prendono tutte le opportune disposizioni per riservare il beneficio del contingente tariffario in questione agli animali che soddisfano le condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1.

[1] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente tariffario in questione.

3. Il grado di utilizzazione di detto contingente viene rilevato in base alle importazioni presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni d'immissione in libera pratica.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

COMUNITÀ EUROPEA

ALLEGATO

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE N.

CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER

— giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna

— tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine

1. Titolare (nome, indirizzo completo e Stato membro)

2. Autorità che rilascia il certificato

NOTE

A. Il presente certificato è valido in tutti gli Stati membri della Comunità.

B. Il presente certificato deve essere allegato alla dichiarazione di immissione in libera pratica. Tale dichiarazione deve essere fatta a nome del titolare del certificato.

C. L'ufficio doganale interessato effettua il prelievo delle quantità immesse in libera pratica e rende il certificato al titolare o al suo rappresentante.

D. Il titolare deve restituire il certificato all'autorità che lo ha rilasciato per ottenere il rimborso della garanzia.

3. Il presente certificato è valido fino al

giorno	mese	anno

Mese e data del rilascio:

Firma e timbro dell'autorità che ha rilasciato il certificato:

4. Designazione degli animali

5. Codice NC

6. Numero dei capi in cifre

7. Numero dei capi in lettere

8. PRELIEVI EFFETTUATI DAGLI UFFICI DOGANALI (indicare nella parte 1 della colonna 9 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità prelevata)

9. Numero dei capi in cifre	10. Numero dei capi in lettere per la quantità prelevata	11. Numero e data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica	12. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'ufficio doganale
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			